



COMUNE DI OPI



Via San Giovanni - 67030 - OPI (AQ)

Tel 0863 910606 Fax 0863 916078

Cod. Fisc. 00181620667

ORDINANZA N. 17 DEL 09.08.2016

OGGETTO: CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Opi è caratterizzato da una forte vocazione turistica che si manifesta, in particolar modo, nel corso della stagione estiva, periodo nel quale si registra un notevole incremento anche della popolazione presente;

Considerata la necessità di tutelare la salute e la tranquillità di residenti e turisti e di limitare quindi l'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Ritenuto, al fine di garantire adeguata tutela alla quiete, di individuare gli strumenti il cui utilizzo va inibito nel periodo estivo nei seguenti utensili: percussori a scoppio, martelli pneumatici, frollini, betoniere, motoseghe, seghe a motore per il taglio della legna a uso civico, tramogge per la frantumazione di materiali inerti, levigatrici;

Ritenuto, altresì, doversi inibire l'utilizzo per gettate di cemento, scavi di cantiere e movimento terra, delle autobetoniere e delle ruspe meccaniche, anche se gommate;

Vista la L. 447/95 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 9 che recita testualmente: "*Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 03 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.*";

Ritenuto, per le ragioni illustrate, di doversi procedere all'adozione del predetto provvedimento, al fine di tutelare la quiete pubblica;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

ORDINA

1. che dal 12 agosto 2016 al 21 agosto 2016 è inibito l'utilizzo di percussori a scoppio, martelli pneumatici, frollini, betoniere, motoseghe, seghe a motore per il taglio della legna a uso civico, tramogge per la frantumazione di materiali inerti, levigatrici. Sono, altresì, inibite le gettate di cemento, scavi di cantiere e movimento terra, delle autobetoniere e delle ruspe meccaniche, anche se gommate.
2. Che le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano per quei lavori in corso di realizzazione che siano di somma urgenza ed il cui committente sia un Ente pubblico.

La presente ordinanza abroga e modifica ogni altra precedente nelle disposizioni incompatibili con quanto disposto con la presente.

AVVERTE

1. che le violazioni alla presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del c.p., sono assoggettate alle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 26.10.1995 n. 447;
2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990, chiunque ne abbia interesse che, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell'Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento.
3. Il responsabile del procedimento è il Sindaco, Berardino Paglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Messo notificatore è incaricato di dare adeguate pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme, nei modi e termini di legge, curandone la consegna o l'invio ai seguenti destinatari:

- Stazione Carabinieri di Pescasseroli;
- Stazione Corpo Forestale dello Stato di Pescasseroli.

Dalla Residenza Municipale, 09 agosto 2016

IL SINDACO

Paglia Berardino